SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2047

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIS, D'IPPOLITO VITALE, GARATTI, GALLOTTI, GERMANÀ e GRIPPALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1995

Adeguamento del profilo professionale del personale ex carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni che al testo in questione sono state apportate nel corso dell'anno richiamato, non sono riuscite a creare le condizioni per lo sviluppo e l'affermazione di un adeguato atteggiamento di rinnovamento culturale tra gli operatori delle diverse burocrazie pubbliche, rinnovamento culturale che era ed è oggi più che mai auspicabile.

Non è sufficiente certamente innovare sotto il profilo normativo; occorre anche individuare i presupposti organizzatori che consentono di indirizzare il processo decisionale della gestione (cioè, la burocrazia ai vari livelli dirigenziali) verso il conseguimento degli obiettivi della crescita professionale della risorsa umana applicata in questa o in quella istituzione pubblica.

La nostra attenzione si rivolge alle istituzioni pubbliche del settore della giustizia; un settore, questo, che abbisogna di una serie di interventi mirati.

In questi ultimi dieci anni, a seguito della effettiva entrata in vigore della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che direttamente o indirettamente ha provocato guasti assai rilevanti nell'assetto stesso della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ordinamento del personale (accesso, sviluppo di carriera, passaggio alla carriera superiore), si è immaginato che fosse sufficiente trasportare gli istituti propri del settore privato nell'area di lavoro dei pubblici dipendenti.

È nell'ambito delle istituzioni del settore della giustizia che si è maturato un clima di tensione, tra i diversi soggetti agenti, da riconnettere anche alla mancata decisione di far assumere alla dirigenza amministrativa un ruolo essenziale e, per ciò stesso, qualitativamente definito rispetto a quello proprio svolto dalla dirigenza togata.

L'atteggiamento distaccato, di scarsa partecipazione e per nulla coinvolgente, tenuto dalla dirigenza togata nei riguardi del personale amministrativo ha finito per determinare sofferenza spirituale, demotivazione, accettazione passiva degli ordini che venivano (e vengono) impartiti.

Dall'analisi, che non può che essere sommariamente descritta, di questa situazione occorre trarre utili indicazioni per ristabilire equilibri, per recuperare il salvabile, per ridare dignità a tutto il personale del settore.

In questo caso, e alla luce del vigente sistema ordinamentale in materia di pubblico impiego, è sembrato quanto mai utile assegnare alla presente proposta normativa la missione di definire alcuni aspetti gestionali che producono effetto sulla qualità delle prestazioni professionali svolte dal personale ausiliario che presta servizio presso le strutture operative (uffici giudiziari) di settore.

In particolare, appare utile pervenire a una specifica disciplina che affronti le seguenti tematiche:

a) la dipendenza giuridico-funzionale degli appartenenti alla carriera ausiliaria;

b) la ridefinizione del relativo profilo professionale, che deve ispirarsi ai criteri della completezza e della puntualità delle mansioni svolgibili;

c) la determinazione di un monte-ore fruibile di aggiornamento e qualificazione professionale per ciascuno dei profili professionali della ex carriera ausiliaria;

In ordine alla tematica che si riconnette alla individuazione della dipendenza gerarchico-funzionale degli appartenenti al ruolo ex carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia, c'è da osservare che la responsabilità circa la funzionalità degli uffici giudiziari deve risultare intestata alla dirigenza

amministrativa, la quale deve rendere conto dell'uso della sana gestione delle risorse umane affidatele; per ragioni di economicità, però, non si è mai correttamente posto il problema di quale tra i dirigenti amministrativi, presenti in una sede unificata (giudice di pace, pretura, tribunale, corte di appello, corte di assise di appello) sia responsabile del loro utilizzo o assegnazione.

Altro punto di estremo interesse, per i riflessi che la soluzione fornita può avere sull'organizzazione degli uffici giudiziari, è quello di dover procedere, anche per ciò che riguarda le mansioni ad assolvere in rapporto alla applicazione dell'articolo 58-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, all'aggiornamento del profilo professionale dei commessi giudiziari così come degli autisti.

Tale aggiornamento deve essere effettuato nel rispetto della competenza (organismo incaricato) e delle procedure previste dalla legislazione vigente:

non si può immaginare che le mansioni di un commesso giudiziario - ecco la novità - siano eguali a quelle di un commesso che svolge il suo servizio negli uffici di un Ministero o di una regione o di una università.

Si richiede, quindi, all'organismo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica - di ispirare la sua attività di analisi delle mansioni alla realtà operativa, evitando genericità di equiparazioni che finiscono per mortificare chi, per ragioni obiettive, pur essendo in possesso dello stesso profilo professionale, lavora diversamente da altri in quanto presta servizio presso uffici aventi compiti istituzionali profondamente differenti (procura della Repubblica, pretura, tribunale).

Un ulteriore aspetto viene affrontato con la normativa che si propone: quello connesso con una migliore articolazione della carriera fondata sullo sviluppo professionale.

Al riguardo, la professionalità sia dei commessi giudiziari che degli autisti deve essere adeguatamente sostenuta: ciò può realizzarsi ipotizzando - così come avviene in altri Paesi d'Europa - uno sviluppo di carriera fondato sull'acquisizione di capacità professionali sempre più affinate.

Si tratta di acquisire infatti, degli *skills* che siano utilizzabili per migliorare il rapporto con gli utenti, per rendere sempre efficaci gli interventi di vigilanza a favore del corpo magistratuale, per consentire il passaggio a profili professionali che importano una maggiore responsabilità.

Si è colta l'occasione, comunque, per proporre una serie di sostanziali modifiche all'ordinamento delle carriere del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia; personale che, in quanto svolge funzioni di supporto al corpo magistratuale, abbisogna di essere destinatario di interventi formativi utili al migliore svolgimento di esse.

In particolare, con gli articoli 1 e 2 si è previsto che l'organismo paritetico, previsto dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, intervenga a riadeguare nei contenuti i profili professionali in questione. In merito, si forniscono alla Commissione paritetica quelle indicazioni specifiche che giustificano lo scostamento dalla generalità dei dipendenti delle altre amministrazioni che si trovano in analoga situazione funzionale.

L'articolo 3 è stato formulato tenendo conto dell'ormai accettato orientamento normativo che vieta la duplicazione di interventi (legge - contratto collettivo nazionale) nell'area del pubblico impiego, soprattutto per ciò che concerne il livello retributivo; determinazione di rilevante interesse sociale - tanto che il decreto legislativo n. 29 del 1993 e le sue successive modificazioni sono stati qualificati provvedimenti normativi - assunta per contenere effettivamente la spesa pubblica.

Il meccanismo adottato, infatti, per intervento su un aspetto del vigente sistema retributivo, di cui è beneficiario il tipo di personale in questione, vincola l'Esecutivo ad adottare decisioni di spesa nel rispetto del *budget* già assegnato; in tal modo, non appare necessario prevedere alcuna copertura della spesa.

Con l'articolo 4 si disciplinano sia il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, che viene naturalmente subordinato alla partecipazione obbligatoria a un corso di addestramento specifico, sia il rilascio dell'attestato che assegna al personale in possesso dei due profili professionali trattati la qualità (*status*) di agente di pubblica sicurezza.

L'articolo 5 della presente proposta intende dare effettiva esecuzione alla direttiva del Ministro per la funzione pubblica, pubblicata nel mese di giugno scorso, con la quale si sono formulate indicazioni di massima in ordine al nuovo sistema di sviluppo della carriera dei dipendenti pubblici: la formazione deve diventare lo strumento che legittima la nascita professionale di ciascun operatore al servizio del cittadino e al servizio dell'impresa.

Con l'articolo 6 si chiariscono i rapporti sia gerarchici che funzionali che legano i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, in possesso dei richiamati profili professionali, alla dirigenza di tale dicastero.

Per assicurare il buon andamento delle strutture periferiche dell'organizzazione giudiziaria, si è ritenuto indispensabile individuare chi, tra i diversi dirigenti amministrativi presenti a livello di ciascuna struttura, è tenuto responsabilmente a coordinare e a disporre l'utilizzo delle risorse umane destinate a svolgere tali funzioni ausiliarie.

L'articolo 7 detta disposizioni di natura transitoria nella disciplina innovativa introdotta. Infatti, si consente al personale già in servizio di seguire una particolare procedura finalizzata al conseguimento della qualità di agente di pubblica sicurezza; inoltre, si dettano regole per l'organizzazione dei corsi di addestramento dell'uso delle armi e di quelle, in particolare, che costituiranno la dotazione di ciascuno degli operatori destinatari della presente proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Adeguamento del profilo professionale di commesso giudiziario)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, provvede all'adeguamento del profilo professionale di commesso giudiziario, dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la definizione delle mansioni può risultare differenziata in rapporto alla diversa tipologia dei luoghi di lavoro dove il dipendente è chiamato a prestare servizio;

b) la dotazione di armi, di cui il dipendente deve essere munito anche ai fini di difesa e di prevenzione, è subordinata al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali previsti dalla legislazione vigente per gli appartenenti alla Polizia si Stato;

c) all'uso delle armi in dotazione deve essere dedicato un adeguato tempo di addestramento durante il periodo di prova.

2. I luoghi di lavoro, nei quali per il commesso giudiziario è obbligatorio essere dotato di armi, sono individuati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 2.

(Adeguamento del profilo professionale di autista giudiziario)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, provvede all'adeguamento del profilo professionale di autista giudiziario dipen-

dente dal Ministero di grazia e giustizia, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la dotazione di armi, di cui il dipendente può essere munito anche per fini di difesa e di prevenzione, è subordinata al possesso da parte del personale in possesso di tale profilo dei requisiti psicofisici e attitudinali previsti dalla legislazione vigente per gli appartenenti alla Polizia di Stato;

b) all'uso delle armi in dotazione deve essere dedicato un adeguato tempo di addestramento durante il periodo di prova.

Art. 3.

(Indennità giudiziaria)

1. Al personale di cui agli articoli 1 e 2 continua ad essere corrisposta l'indennità giudiziaria di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo.

2. L'indennità giudiziaria prevista dal comma 1 è maggiorata, a decorrere dal 1° gennaio 1995, del 10 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 1996, di un ulteriore 5 per cento.

3. La definizione della somma da destinare alla copertura della spesa prevista dal comma 2 è effettuata annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. La Corte dei conti, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, può sottoporre a controllo sulla gestione l'esecuzione del provvedimento interministeriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per i fini di cui al comma 2, il Ministro di grazia e giustizia utilizza, per l'anno 1995 e per i successivi, le somme disponibili nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia destinate, secondo la vigente disciplina contrattuale, all'incremento della produttività gestionale.

Art. 4.

(Porto d'armi)

1. Il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, le cui caratteristiche tecniche sono indicate con decreto del Ministro dell'interno, è subordinato all'effettuazione ed al superamento con esito favorevole del corso di addestramento all'uso di esse organizzato dal Ministero dell'interno – Dipartimento di pubblica sicurezza.

2. Il corso di addestramento di cui al comma 1 viene effettuato in orario di servizio, costituendo prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

3. Al termine del corso di addestramento viene rilasciato dal questore, territorialmente competente, specifico attestato di frequenza che consente il rilascio dell'autorizzazione al porto delle armi e la dichiarazione di essere in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5.

(Formazione e aggiornamento tecnico-professionale dei dipendenti del Ministero di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia, in attuazione di quanto previsto dalla circolare 24 aprile 1995, n. 14/95, del Ministro per la funzione pubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1995, determina il numero complessivo di ore che, in ogni biennio, deve essere destinato alla formazione permanente dei dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, compresi quelli in possesso dei profili professionali indicati negli articoli 1 e 2.

2. La copertura del numero complessivo di ore di cui al comma 1 deve essere assicurata, prevalentemente, a mezzo di adeguati sistemi di insegnamento a distanza, con ricorso alle reti televisive telematiche.

3. Il superamento dei corsi previsti dal sistema di formazione permanente a distanza, di cui al comma 1, consente il passaggio alla qualifica superiore prevista dal

vigente ordinamento contrattuale per ciascun profilo professionale.

Art. 6.

(Dipendenza gerarchica)

1. Il personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in possesso dei profili professionali indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge dipende gerarchicamente dal dirigente amministrativo con funzioni di coordinatore in servizio presso la corte di appello, se trattasi di strutture con competenza in materie civilistiche, o presso la corte di assise di appello, se trattasi di strutture con competenza in materie penali.

2. Il dirigente amministrativo con funzioni di coordinatore di cui al comma 1 viene informato, con periodici rapporti dei dirigenti amministrativi delle diverse articolazioni periferiche territoriali dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia, dell'utilizzo del personale in possesso dei profili professionali di cui agli articoli 1 e 2 ad esse assegnati.

3. Al dirigente amministrativo con funzioni di coordinatore di cui al comma 1 è data facoltà di assumere a tempo determinato il personale in possesso dei profili professionali di cui agli articoli 1 e 2 in sostituzione di quello di pari profilo assente dal servizio per i motivi indicati all'articolo 5.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia in possesso dei profili professionali di cui agli articoli 1 e 2, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, può avanzare richiesta di acquisire la qualifica di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del decreto del Ministro per la funzione pubblica che recepisce le proposte di adeguamento for-

mulate dalla medesima Commissione di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il Ministero dell'interno – Dipartimento di pubblica sicurezza organizza per il personale di cui al comma 1 corsi di addestramento all'uso delle armi in dotazione, previa verifica dei requisiti psicofisici e attitudinali previsti dalla legislazione vigente per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

3. Al personale che non abbia superato il corso di cui all'articolo 4 non compete l'aumento previsto dall'articolo 3, comma 2.